

L'opinione

Così il «contratto» devasta l'umanizzazione della giustizia

Gaetano Insolera

Leggo l'ultima versione diffusa del «Contratto per il governo del cambiamento», nelle parti dedicate alla giustizia penale e, quindi, ai diritti di libertà di tutti coloro che sono sottoposti alla legge italiana.

Dell'argomento si è già parlato su questo giornale (articolo di Giovanni Verde del 18 maggio), ma aggiungerò qualche ulteriore osservazione.

Il «contratto», in una grottesca veste legale, tale da generare obbligazioni - ma tanto ci sarebbe da dire sulla incompatibilità costituzionale di varie altre parti dell'atto - se adempiuto implicherebbe un processo di vera e propria devastazione del lento, faticoso, processo di umanizzazione della feroce giustizia penale ereditata con il codice Rocco del 1930 e dalla legislazione fascista, un processo di adeguamento a principi e regole previste dalla Carta costituzionale.

Dopo alcuni interventi urgenti adottati già dal governo di Salerno e quelli successivi sul codice inquisitorio di procedura, penso, ad esempio, a un decreto legge del 1974 che consentì di evitare pene e cumuli di pena indecenti e, a proposito delle onnipresenti aggravanti del furto, punizioni esemplari, spesso nei confronti di fatti di minima entità lesiva. Nel 1975 la cosiddetta legge Gozzini, seguita qualche anno dopo dalla cosiddetta legge Simeoni, prevedendo alternative al carcere, fu coerente con la tendenza rieducativa delle pene, in base all'art. 27 della Costituzione, ma soprattutto, con indicazioni volte ad attribuire, anche a chi soffre il carcere limitati diritti fino ad allora negati. Ma, progressivamente, con pause e timidezze, al fallimento di riforme organiche, supplì la Corte costituzionale.

Tra gli anni '70 e '80 il volto del nostro sistema penale comunque si modificò, con una forte flessione della popolazione detenuta. E proprio alla fine degli anni '80, l'approvazione di un nuovo codice di procedura, che voleva abbandonare la millenaria tradizione inquisi-

toria, sembrò suggellare un virtuoso, seppure lento, percorso di civilizzazione del diritto penale.

Ma le cose, purtroppo, non andarono in questo modo. In quello scorcio temporale, terrorismo politico e mafia diedero il via ad una legislazione di emergenza che riempì il sistema di deroghe a diritti e garanzie previsti per imputati e condannati (il cosiddetto doppio binario). Al progressivo, generale, ritorno all'inquisitorio contribuirono larghi settori della magistratura - il vecchio sistema era rimasto nel cuore e, ahinoi, anche la Corte costituzionale.

E poi, senza qui ipotizzare nessi tra causa ed effetto: Tangentopoli, la liquefazione dei partiti politici costituenti, l'entrare in scena di attori politici trasformati o del tutto nuovi, ancora, con il maggioritario, l'affermarsi di un bipolarismo, che tuttavia aveva contenuti ideologici incerti, incapaci di determinare un'azione politica dotata di coerenti disegni.

È in questo contesto che la logica dell'emergenza si installa stabilmente nel sistema, talvolta con scarse differenze nelle iniziative degli schieramenti contrapposti. Rispetto ai fenomeni criminali che la giustificano, poco importa che il terrorismo politico sia stato sconfitto, così come la mafia che mise in scacco lo Stato per anni. Certo esistono ancora organizzazioni criminali ricondotte a quel nome, ma sono oggi fronteggiate con strumenti normativi sempre più penetranti. Quel diritto penale di lotta si è poi esteso ininterrottamente nei confronti di altri fenomeni criminali. Oggi la vedetta è soprattutto la corruzione: nel «contratto» colta in tutti i reati contro la Pubblica amministrazione. Con un'assunzione del concetto di tipo morale, quasi religioso.

Breve, già prima dei risultati del 4 marzo, nessun precedente governo poteva chiamarsi fuori dall'accusa di aver utilizzato la questione della criminalità in quello che è stato definito un marketing politico, rivolto alle più svariate insicurezze sociali rappresentate dai

media, per ottenere consensi elettorali, divenuti imprevedibili sulla base di promesse economiche e sociali realistiche e coerenti. Realismo assente, ad esempio, a proposito dei dati sulla corruzione dilagante: rappresentata e niente affatto percepita, sulla base di autorevoli ricerche empiriche; ma, si dirà, gli autori saranno i soliti «specialisti» della casta.

Chiarito tutto ciò - il populismo penale giustizialista del «contratto» non è nato come un fungo - il punto è che quella che vuole essere la magna carta grillino/leghista della Terza Repubblica, rende solo più brutale, rozza ed incerta una panpenalizzazione, il cui umus era già predisposto e dissodato.

Al parossismo illimitato del quale si immagina la difesa legittima domiciliare, corrisponde la risposta dura nei confronti della delinquenza minorile, un ulteriore passo verso l'abolizione della prescrizione, una indefettibilità della pena che travolge tutti gli istituti deflattivi del processo e alternativi al carcere. Per il processo, revisioni del rito abbreviato, escludendone i benefici per i reati più gravi, aumento nell'uso delle intercettazioni. Ovviamente lotta alla corruzione («per tutti i reati contro la Pubblica amministrazione di tipo corruttivo») con il potenziamento del potere dell'ANAC, l'uso di agenti provocatori, maggiore tutela degli whistleblower (cioè la regola del sospetto e della delazione nei luoghi di lavoro). E poteva mancare il potenziamento degli strumenti normativi e amministrativi di contrasto alla mafia? Come se i governi precedenti fossero stati con le mani in mano!

Ho dimenticato sicuramente qualcosa. Ma è certo: le clausole esprimono con immediatezza le intenzioni e sono talmente generiche da consentire qualsiasi brutalizzazione del sistema e dei diritti di tutti coloro che, a torto o a ragione, avranno la sventura di incontrare il Leviatano giallo/verde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

